

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **17/1984** (ECLI:IT:COST:1984:17)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **ROEHRSEN**

Camera di Consiglio del **16/11/1983**; Decisione del **19/01/1984**

Deposito del **07/02/1984**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **14715**

Atti decisi:

N. 17

ORDINANZA 19 GENNAIO 1984

Deposito in cancelleria: 7 febbraio 1984.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 46 del 15 febbraio 1984.

Pres. ELIA - Rel. ROEHRSEN

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 314, 357 e 358 del codice penale

(Peculato - Nozione di pubblico ufficiale e delle persone incaricate di pubblico servizio), promosso con ordinanza emessa il 28 settembre 1981 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Roma, nei procedimenti penali a carico di Brunetti Lorenzo ed altri, iscritta al n. 681 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19 del 20 gennaio 1982.

Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1983 il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen.

Rilevato che il tribunale di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 314, 357 e 358 cod. pen. in riferimento agli artt. 3 e 47 della Costituzione;

Rilevato che l'ordinanza di rinvio non contiene né un fattispecie concreta, né la motivazione sulla rilevanza della dedotta questione di legittimità costituzionale merito;

Ritenuto, pertanto, che non è stata rispettata la prescrizione dell'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, che impone al giudice a quo di esporre, nella ordinanza di rinvio, i termini ed i motivi della questione; che, di conseguenza, in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo: sent. n. 127 del 1983; ordinanze nn. 130 e 140 del 1983), la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 314, 357, 358 cod. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 47 della Costituzione con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella seduta della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.